

- o ORIGINALE
- o COPIA

COPIA

COMUNE DI PORNASSIO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 12

Numero di registro generale:

Numero di protocollo:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI PORNASSIO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA).

Nell'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
FOSSATI EMILIO	X	
MARTINO Ennio	X	
COSTA Paola	X	
TOTALE	3	0

Presiedono: Sig. FOSSATI Emilio, SINDACO

Assiste: Dott. MARRESE Diego, Vice Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale.

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Osservato altresì il contenuto di cui all'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito: “Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti

2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.

2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”.

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli*

schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

Rilevati altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all’Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest’ultimo potranno avere impatto determinante all’interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025.

Considerato l’approssimarsi del termine del 31 maggio attualmente individuato dalla normativa vigente come scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI 2022 nel Comune di Pornassio, per le quali si rende quindi necessario poter disporre di Piano finanziario unitario validato entro data congrua per poter permettere la determinazione delle suddette tariffe.

Rilevato che all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l’Ente Territorialmente Competente come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.*

Visto che l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”.*

Rilevato che nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Osservato che l’art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”.*

Osservato che l’art. 42 comma 3 della Legge Regione Liguria n. 22 del 29 dicembre 2021 ha disposto che *“I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022”* rinviando il termine per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al Bacino Provinciale e garantendo la prosecuzione del servizio di igiene urbana a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al nuovo affidamento con le modalità in uso nell’anno 2021.

Considerato che alla data di approvazione della presente Deliberazione la Provincia di Imperia non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l’anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti.

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”*.

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *“[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]”*.

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*.

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*.

Considerato quindi che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023.

Valutato il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 31 marzo 2022 (sebbene si sia già osservato come quella data risulterebbe tardiva stante la necessità di validare il PEF 2022-2025 con congruo anticipo) per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025.

Considerate le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio cozzerebbe con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025.

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, individuando come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107.

Visti il pareri di regolarità tecnica ed amministrativa rispettivamente del Responsabile dell'Area Tecnica e del Vice Segretario Comunale a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art. 49.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. **Di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;
2. **Di dare atto** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all’interno del provvedimento di cui al punto precedente;
3. **Di incaricare** gli uffici di competenza a trasmettere ai Gestori la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al precedente punto 1.
4. **Di dichiarare**, con separata palese ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Parere di regolarità amministrativa

Il/La sottoscritto/a, Vice Segretario Comunale, appone il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa al deliberato come sopra steso, a sensi art. 147Bis e 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
f.to dott. Diego Marrese

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Responsabile del servizio, appone il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica al deliberato come sopra steso, a sensi art. 147Bis e 49 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
f.to geom. Ugo Marini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Emilio Fossati

Il Vice Segretario Comunale
f.to Diego Marrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 31/03/2022 per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Diego MARRESE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267/2000

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Diego MARRESE

Per copia conforme all'originale.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Diego MARRESE
